



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del Reg.	Oggetto: Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno. Determinazione tariffe.
Data 09.06.2018	

L'anno Duemiladiciotto il giorno NOVE del mese di GIUGNO alle ore 15:58 convocato con appositi avvisi, regolarmente notificati a norma di legge, regolarmente notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla PRIMA convocazione, in sessione straordinaria ed urgente, risultano all'appello nominale, presenti e assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso notato:

N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente	N° Ord	Generalità dei Componenti	Presente	Assente
1)	PIZZINO Mario (Sindaco)	SI		10)	ALOISIO Robert	SI	
2)	IANNI PALARCHIO Andrea	SI		11)	MASTROIANNI Monica	SI	
3)	VELTRI Concetta	SI		12)	VAIRO Giuseppe Maria	SI	
4)	FERRARO Luca	SI		13)	SIGNORELLI Tommaso	SI	
5)	PATI Emma	SI		14)	SALVATORE Alessandro	SI	
6)	GIUSTA Rocco		SI	15)	GAGLIARDI Giuseppina	SI	
7)	CICCIA Caterina	SI		16)	MENICHINO Francesca	SI	
8)	POLICICCHIO Francesca	SI		17)	SICOLI Francesca	SI	
9)	GIACCO Vincenzo	SI					

PRESENTI	16
<i>Assegnati</i>	17

ASSENTI	01
<i>In carica</i>	17

ASSUME la Presidenza il Presidente dott.ssa Caterina CICCIA.

PARTECIPA alla riunione il Segretario Generale Avv. Carmela CHIELLINO.

la seduta è pubblica

LA PRESIDENTE

Constatato il numero legale dei presenti, n. 16 consiglieri per la validità della seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita in via preliminare l'avvertenza del Presidente del consiglio che avvisa il pubblico della diretta video e richiama gli operatori al rispetto delle norme sulla privacy e del Regolamento.

Sentiti gli interventi dei consiglieri

Consigliere Robert Aloisio: la sua mia vita politica è stata portata avanti con passione e determinazione. Non faccio più parte della maggioranza e di questo mi dispiace. Ritengo che questo paese abbia bisogno di un'Amministrazione diversa e su ciò che io penso sugli ordini del giorno. ci sarebbe molto da dire ed annuncio la mia astensione intendendo abbandonare i lavori del consiglio.

Presidente Dott.ssa Caterina Ciccia prima dell'allontanamento comunica come il voto di astensione ai fini delle delibere deve essere espresso al termine di ogni discussione e pertanto lo invita a rimanere.

Consigliera Francesca Menichino: avevamo trasmesso una nota con cui abbiamo segnalato di non condividere la convocazione del Consiglio Comunale in via straordinaria e urgente. Nella nota ponevamo la proposta di regolamentare i lavori del Consiglio, partecipare ecc., convocare la conferenza dei Capi gruppo per un pre – Consiglio.

Presidente del Consiglio il primo punto all'o.d.g. è atto allegato al bilancio stabilmente riequilibrato di approvazione e quindi entro il 21 abbiamo convocato.

Consigliere Tommaso Signorelli non riteniamo che sia giusta la convocazione del Consiglio Comunale in questo modo. Chiedo alla maggioranza che non ha mai tenuto conto la visione della minoranza che venga fatta una riunione con i capigruppo.

Sindaco La prossima volta sarà convocata. Ieri sera c'è stata la Commissione.

Consigliera Francesca Menichino si certo alle 20,00 di sera. Le Commissioni hanno un valore se c'è un confronto. Ma se ci sono proposte di delibere, in questo modo non c'è confronto.

Consigliere Tommaso Signorelli: dobbiamo smettere di prendere in giro la Città di Amantea.

Consigliere Vincenzo Giacco dà lettura dell'art. 50 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale visto richiamando il consiglio al rispetto dello stesso.

Presidente introdurre il punto n. 1 all'ordine del giorno

Relazione il Sindaco Mario Pizzino. Ringrazia Zippa 29 per la diretta. E la prima volta che una emittente entra in questa Pubblica Assise. Tutti i cittadini all'ascolto hanno la possibilità di seguire direttamente i lavori.

Non era prevista l'istituzione di questo tributo-imposta in quanto era facoltativa ed infatti nel momento in cui si è deliberata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato dopo aver incontrato le Associazioni delle categorie produttive dei commercianti, albergatori ed esercenti pubblici si è deciso per il ringio all'annualità 2019.. Il ministero dell'Interno ne ha richiesto l'obbligatorietà della sua istituzione con decorrenza 2018 con apposita ministeriale del 21 maggio . Abbiamo così riconvocato gli albergatori e tutti i rappresentanti di categoria. E' stato illustrato il nostro obiettivo teso al miglioramento dell'offerta turistica tramite servizi ad hoc e secondo un piano di marketing territoriale condiviso, capace di valorizzare maggiormente la nostra città a vocazione commerciale e turistica .L'Amministrazione ha statuito tariffe che tengono conto delle varie tipologie delle strutture ricettive, in linea con le misure adottate sull'intera costa onde evitare fenomeni di disparità di trattamento e quindi una concorrenza sleale che causerebbe un danno al nostro tessuto produttivo. Gli operatori diventeranno sostituiti di imposta e quindi sono obbligati alla riscossione del tributo, da riversare alle casse comunali. Per la

quantificazione della posta in bilancio ci si è basati sulle presenze nelle strutture ricettive ricavate dall'Osservatorio Regionale della Calabria, nonché secondo una valutazione degli altri criteri di legge e previsti dal regolamento. Il totale del gettito, valutato in euro 100.000,00 per il 2018 ed in euro 250.000,00 per l'annualità 2019, scaturirà dalla tariffa e dalle presenze-arrivi nelle strutture calcolate per un massimo di sette giorni.

Consigliera Concetta Veltri. Presidente del consiglio, colleghi amministratori, signori cittadini. non posso esimermi da intervenire in un provvedimento che mi ha visto primariamente coinvolta, quale è la tassa di soggiorno.

Ringrazio il sindaco che, per l'importanza della tematica, ha voluto assumere a se la prima trattazione del punto all'ordine del giorno e quanti altri amministratori hanno concorso alla positiva conclusione della importante problematica.

Ringrazio, inoltre, gli albergatori amanteani che con intelligenza e lungimiranza hanno compreso non solo la condizione di sostanziale obbligo legislativo nella applicazione della tassa di soggiorno, ma, e soprattutto, la incredibile potenzialità creatrice della medesima per l'avvio del "nuovo turismo del terzo millennio".

E' con malcelato orgoglio che ricordo e segnalo alla politica, alla economia, alla città che oggi si è creato un ponte tra il "mero turismo di facciata" ed il "turismo propositivo".

Stiamo dando inizio alla costruzione di una strada che permetterà alla nostra città di esprimere tutte le sue potenzialità turistiche che le permetteranno di raggiungere importantissimi traguardi di promozione in Italia ed in Europa.

Una strada che percorreremo insieme con gli imprenditori del turismo che saranno chiamati a concorrere alla gestione ed al controllo delle risorse derivanti dalla Tassa di Soggiorno.

Una palestra di democrazia partecipata.

E' facile comprendere che si tratta di una tassa di scopo, come acutamente inteso e segnalato dagli stessi albergatori, e che di conseguenza non saranno possibili, e da parte mia accettati, impieghi "distorti", finalizzati, cioè, a risposte a bisogni che, ove intesi quali utili od obbligati, dovranno trovare risorse finanziarie esterne alla tassa di soggiorno per evitare che le disponibilità finanziarie oggi nate, siano distolte dai primari obiettivi qualificatamente richiamati dal regolamento.

Amantea è bella, ha una storia antichissima e per molti versi tutta ancora da scoprire, ed ha importanti valori turistici che dovranno essere posti alla luce e promossi in Italia ed in Europa.

Daremo luogo a scelte fortemente innovative e sorprendenti che porranno all'attenzione turistica la nostra città.

Apriremo nuovi canali di interesse anche culturali e che creeranno momenti vitali di un nuovo turismo.

Parlo, tra l'altro, dei nostri beni primari, quali la l'archeologia, la storia, il paesaggio, la gastronomia, la spiaggia ed il mare.

Daremo vita ai luoghi abbandonati ed alle loro storie sepolte dall'incuria e dalla dimenticanza.

Faremo viaggiare il nome di Amantea e la sua grande qualità in giro per il mondo.

Vi sorprenderemo come Amantea ed i suoi ospiti meritano.

Oggi parte la Amantea del terzo millennio.

Quella che finora non si è vista.

Consegno la presente alla segretaria comunale perché di essa resti traccia non labile

L'Assessore Concetta Veltri, tengo a dire che quando dobbiamo iniziato il nostro percorso amministrativo non è stato facile questo perché per un comune in dissesto ci sono una serie di difficoltà. Ci siamo dati da fare, abbiamo fatto un programma estivo a costo zero ma u comune come Amantea merita di più. Ringraziamo chi ci ha aiutato ma Amantea ha bisogno di una politica di marketing diversa. Ho accettato questa delega per riportare alla luce tutti i tesori che Amantea tiene celati. Bisogna dare ad Amantea quello che merita in termini di turismo. Dà quindi lettura di un documento che deposita e ne richiede l'allegazione al verbale.

Consigliera Francesca Menichino: prima avevo qualche dubbio dopo l'intervento dell'Assessore i dubbi mi sono aumentati. Questa tassa si stabilisce in accordo con le categorie, sarebbe stato opportuno allegare i verbali di queste riunioni alla proposta di deliberazione così come deve essere. Bisognava dare molta diffusione alla riunione. Se ne parla invece solo oggi e questo è deplorabile caro Sindaco. L'Assessore ha descritto il libro dei sogni, in linea di teoria è apprezzabilissimo. Ma se noi non riusciamo a garantire l'essenziale, (villa comunale, centro storico, ecc.) nemmeno nei posti centrali si riesce a garantire il dovuto ed allora di fronte a questo, noi siamo in linea di principio contrari alla tassa di soggiorno, ma le condizioni dei servizi essenziali allora chiedo. Potevate non inserirla? Non è un obbligo?. Il Ministero ha chiesto chiarimenti sulla mancata istituzione dell'imposta di soggiorno, Non è un obbligo, ma una facoltà. Vuol dire che non siete stati convincenti.

Sindaco Mario Pizzino volevamo soprassedere pensando al 1° gennaio 2019 ma poi non è stato possibile.

Consigliera Francesca Menichino dice che le categorie più basse sono state penalizzate, secondo me vanno rimodulate perché non vi è proporzionalità. Noi anticipiamo il nostro voto contrario.

Sindaco Mario Pizzino i servizi che forniamo alla Città sono quelli che possiamo dare con un comune in dissesto.

Consigliere Tommaso Signorelli il nostro voto è contrario perché sono quelli già anticipati dalla collega Menichino. Io capisco tutti i motivi che il Sindaco ha spiegato e il dissesto è il principale, ma non sono d'accordo sul fatto che per fare bene le cose si dovrebbe essere illegali. La Villa Comunale, il Centro storico, la zona del Campus, sono tutti con cumuli di spazzatura. Certo c'è anche carenza di fondi ma l'amministrazione deve fare il suo. Se ci fosse stata una seria interlocuzione con il Ministero, si poteva non intervenire con l'istituzione. Sia senza personale e bisogna assumere, siamo senza operai. Le unità lavorative sono veramente poche.

Sindaco Mario Pizzino Per quanto riguarda la pulizia da lunedì partirà l'appalto dello spazzamento. Per quanto riguarda la Multiservizi andremo a rivedere il contratto di servizio inserendo la gestione completa dell'isola ecologica, l'acquisto di due compatattatori diversi. Purtroppo il controllo deve essere capillare e non sempre riusciamo, in ogni caso stiamo facendo il possibile anche di far quadrare i conti. Purtroppo c'è una scarsa riscossione dell'acqua.

Consigliere Francesca Sicoli dopo aver ascoltato il Sindaco, mi chiedo se la tutela del territorio è la salubrità e sanità pubblica deve essere rispettata. Sull'Assessore Veltri il cui discorso mi ha lasciata senza parole perché mi viene da dire "sogno o son desta" se non si comprende cosa è il turismo inteso come bellezza del territorio, bellezza naturale, ma se questa bellezza non appartiene a chi vive quel posto, possiamo dire tutto ciò che vogliamo ma non si arriva a nulla. Visto che il gettito supera di appena 10.000,00 euro, mi chiedo come si possa realizzare tutto ciò che dice l'Assessore Veltri. Vorrei quindi sapere dall'Assessore quanto è previsto e se è stato istituito un capitolo ad Hoc.

Consigliere Concetta Veltri – Non ritengo si possa denigrare il lavoro fatto dagli altri e perché dagli altri. Proprio per il fatto che si dia un'attenzione al turismo è che si pensa in grande.

Consigliera Francesca Sicoli – Io dico fa bene pensare in grande ma noi vogliamo la progettualità.

Consigliere Vincenzo Giacco - Ritengo sia giusto essere coerenti con le possibilità che l'Ente ha, ed essere in dissesto significa ridurre il quadro delle opportunità. Ci aspettiamo ancora mesi e mesi di sacrificio. Il Ministero ci chiede l'inserimento di una tassa di soggiorno. Avevamo pensato di non farlo. Dà lettura della nota del Ministero. Siamo riusciti ad applicarla in modo graduale fra le categorie.

Consigliera Francesca Sicoli –solo che la tassa di soggiorno che turisti pagano, a questi non verranno erogati i servizi i servizi che pagano.

Consigliera Francesca Menichino Propone due mozioni, la 1^ mozione, quella di modificare tariffe per B & B e camper diminuendole. La seconda mozione quella utilizzare una norma dello statuto del contribuente art. e però l'art. 3 da la possibilità di aumentare la vacatio ad 80 giorni.

Sindaco è stata già concordata con le associazioni, abbiamo fatto come gli altri comuni in dissesto.

Il Presidente pone ai voti le mozioni presentate dalla Consigliera Menichino e si ha il seguente risultato:

1^ Mozione – Favorevoli n. 5 (minoranza) – Astenuti n. 1 (Aloisio R.) – Contrari n. 10.

2^ Mozione – Favorevoli n. 5 (minoranza) – Astenuti n. 1 (Aloisio R.) – Contrari n. 10

Visto l'esito la presidente dichiara le mozioni presentate dalla Consigliera Menichino respinte. Si passa alla votazione per l'approvazione dell'O.D.G.

Favorevoli n. 10 – Contrari n. 5 (minoranza) – Astenuti n. 1 (Alouisio R.)

Visto l'esito della votazione

Visto il parere favorevole in ordine al la regolarità tecnica espresso nelle forme di legge;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) **La narrativa** che precede è parte integrante e sostanziale del presente verbale e per l'effetto
- 2) Approvare come approva la proposta di deliberazione, allegata al presente verbale che ne forma parte integrante e sostanziale.

Inoltre vista l'urgenza la Presidente pone ai voti la immediata esecutività chiedendo al Consiglio di votare in tal senso.

Si ottiene il seguente risultato:

Favorevoli n. 10 – Contrari n. 5 (minoranza) – Astenuti n. 1 (Alouisio R.)

Visto l'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUALE

Dichiara la presente immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di legge.



CITTA' DI AMANTEA

(Provincia di Cosenza)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO. DETERMINAZIONE TARIFFE**

Proponente : Il Sindaco

Si propone, l'adozione della deliberazione in oggetto. (Dott. Mario Pizzino)

Data 07- GIUGNO - 2018

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO

- ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Il sottoscritto Responsabile dell'Area V^a ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Attesta, per l'effetto, con la sottoscrizione e con ogni conseguenza, la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa essendo stati correttamente valutati i presupposti di fatto e di diritto, il rispetto delle regole anticorruzione, il rispetto delle norme sulla privacy, che consentono all'organo deliberante di approvare il presente provvedimento.

Amantea li 07.06.2018
Il responsabile del procedimento

Il responsabile di Settore (Sostituito dal D. N. M. P. - ASSENTE)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000.
Art.6 regolamento di Contabilità

Il sottoscritto Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ai sensi degli artt. 49, comma 1, come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 174/2012, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs.267/2000

Vista la proposta in oggetto attesta che:

HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente ed esprime PARERE FAVOREVOLE sulla regolarità contabile

NON HA RIFLESSI DIRETTI/INDIRETTI sulla situazione economica finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

NON NECESSITA del visto di copertura finanziaria in quanto il presente atto non comporta spese a carico del bilancio comunale.

Amantea li 07.06.2018
Il responsabile del procedimento

Il responsabile di Settore

<p>Intervento Capitolo / PEG</p> <p>Bilancio Corrente Esercizio -</p> <p>Competenza Residui</p> <p>Si da atto che la copertura finanziaria è assicurata dallo stanziamento sopra individuato che presenta la situazione contabile come da prospetto a fianco.</p>	<p>- somma stanziata</p> <p>- variaz. In aumento.....</p> <p>- variaz. In diminuzione.....</p> <p>- somme già impegnate.....</p> <p>- somma disponibile.....</p> <p>Data</p> <p>Il Responsabile: Dott. Gaetano Vigliatore</p>
--	---

Data e ora della seduta	Ordine del giorno	Determinazione dell'organo deliberante
<u>09.06.2018</u>	<u>PUNTO</u>	<u>SI APPROVA LA PROPOSTA</u>

Deliberazione n° <u>17</u>	Presenti n° <u>16</u>	Votanti N° <u>15</u>	Voti Favorevoli n° <u>10</u>	Voti Contrari n° <u>5</u>	Astenuti n° <u>1</u>
-------------------------------	--------------------------	-------------------------	---------------------------------	------------------------------	-------------------------

Imm.Esecutiva <u>76</u>	Capigruppo /	Prefettura /
----------------------------	-----------------	-----------------

Il Segretario Comunale
(D.ssa Carmela Chielino)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il D.Lgs. 14.03.2011, n. 231 recante “Disposizioni in materia di Federalismo Fiscale Municipale, all’art. 4, testualmente recita:

«Art. 4 - Imposta di soggiorno.

1. I comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte possono istituire, con deliberazione del consiglio, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, sino a 5 euro per notte di soggiorno. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.

2. Ferma restando la facoltà di disporre limitazioni alla circolazione nei centri abitati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, l'imposta di soggiorno può sostituire, in tutto o in parte, gli eventuali oneri imposti agli autobus turistici per la circolazione e la sosta nell'ambito del territorio comunale.

3. Con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è dettata la disciplina generale di attuazione dell'imposta di soggiorno. In conformità con quanto stabilito nel predetto regolamento, i comuni, con proprio regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive, hanno la facoltà di disporre ulteriori modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo. Nel caso di mancata emanazione del regolamento previsto nel primo periodo del presente comma nel termine ivi indicato, i comuni possono comunque adottare gli atti previsti dal presente articolo.»;

Preso atto che, alla data odierna, non risulta emanata la disciplina generale di cui al succitato art. 4, comma 3 del D.Lgs. n. 23/2011 e che pertanto può essere adottato il regolamento comunale previsto dalla stesso comma;

Vista la Ministeriale Prot. N. 0060523 del 21 Maggio 2018 con la quale il Ministero dell’Interno – DAIT - Ufficio Primo – Consulenze per il Risanamento degli Enti Locali dissestati ha prescritto l’istituzione dell’Imposta di Soggiorno ai sensi dell’Art. 4 comma 1 del D.lgs n.23 del 2011 e successive modificazioni ed integrazioni , modulandola in sede regolamentare con l’applicazione del tributo nella misura massima;

Visto l’Art. 4, Comma 7 del DL 50 del 2017 convertito con legge 21 Giugno 2017 , n 95 che dispone che a decorrere dal 2017 gli Enti hanno la facoltà di applicare l’imposta di soggiorno e possono istituire o rimodulare la stessa in deroga all’articolo 1 comma 169 della Legge 27/12/2006 , n. 296 , nonché in deroga all’Art. 1 , comma 26 , della Legge 28 Dicembre 2015, n.208;

Visto l’art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96, che testualmente recita:

«7. A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi.»;

Atteso pertanto che in base alla suddetta norma i comuni possono adottare apposito regolamento

per l'istituzione dell'imposta di soggiorno e la conseguente delibera tariffaria con applicazione dell'imposta non dal primo gennaio 2017, bensì dalla data di efficacia della stessa deliberazione o dalla eventuale data successiva indicata nell'atto stesso;

Considerato che questo Comune, a seguito della dichiarazione di dissesto, ai sensi dell'Art. 259, comma 2, del D. Lgs 267 del 2000 deve realizzare il riequilibrio mediante l'attivazione di entrate proprie oltre alla riduzione delle spese correnti;

Posto altresì che il Comune di Amantea, secondo gli ultimi rilevamenti dell'Osservatorio sul Turismo della Regione Calabria, nel corso del 2017 ha registrato un numero di presenze in esercizi ricettivi complessive di 140.765 pernottamenti costituiti da 41.479 arrivi secondo;

Considerata la necessità di un costante intervento a sostegno delle strutture ricettive, prevedendo adeguati servizi pubblici ed idonei interventi per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, ambientale ed archeologico, nonché per l'organizzazione e realizzazione di eventi turistici-culturali;

Valutata l'opportunità di istituire l'imposta di soggiorno approvando il relativo regolamento, e rilevato che il Comune di Amantea, ai fini dell'art. 4, comma 1 del D.Lgs. 23/2011, rientra nell'elenco regionale delle località turistiche e quindi ha la facoltà di introdurre tale imposta;

Ritenuto pertanto, sentite ed informate le Associazioni di Settore maggiormente rappresentative, appositamente convocate, di istituire l'imposta di soggiorno, che avrà decorrenza dal sessantunesimo giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione, come previsto dall'Art. 3, comma 2, della Legge 27.07.2000, n. 212, secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al 60esimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti;

Visto che il Regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (allegato 1), al fine di dare attuazione al principio di gradualità dell'imposta, stabilisce:

- Le Tipologie di esenzione e riduzione per il pagamento dell'imposta (Art.5);
- Che l'ammontare dell'imposta possa essere articolato in maniera differenziata tra le varie strutture ricettive (Art. 4);

Considerato che lo stesso Regolamento all'Art. 4 disciplina la misura delle tariffe da applicare e le modalità di approvazione, mentre all'Art. 20 dispone che *"per il primo anno di applicazione le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale di Amantea contestualmente alla proposta di deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Amantea"*;

Ritenuto che le entrate da prevedere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'Art. 259 del Tuel, da stimarsi sulla base delle presenze negli esercizi ricettivi nell'anno 2017 e delle esenzioni e riduzioni previste dal regolamento, troveranno allocazione in uscita per interventi tesi a finanziare la promozione della immagine della città, vari progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza in ambito comunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo storico, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed in generale culturale, la editazione di testi finalizzati alla conoscenza e diffusione dei valori storici, artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici, enogastronomici ed in generale culturali, la progettazione e realizzazione interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, il miglioramento dei servizi pubblici locali connessi al turismo e legati alla fruizione del territorio, la tutela dei valori del centro storico e la qualificazione dell'accoglienza dei turisti, la tutela del mare, la creazione di sito web dedicato allo sviluppo della

immagine turistica della città, la istituzione di punti di accoglienza ed informazione per i turisti, la istituzione di uno sportello di conciliazione per i turisti, la ricerca annuale della qualità dell'accoglienza turistica, la indagine annuale sui desiderata del turista, gli studi finalizzati alla formazione di un apposito piano annuale di sviluppo delle presenze turistiche, la progettazione di idee e programmi consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali, la implementazione di reti museali consortili, le ricerche archeologiche comunali e consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali;

Visto il parere di regolarità Tecnica Contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000 , dal Responsabile del Settore Finanziario Dott. Gaetano Vigliatore.

Visto il D. Lgs 18.08.2000 n. 267 ;

Visti:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni;
- l'art. 7 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«Art. 7 - Regolamenti.

1. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;


DELIBERA

1. di istituire, ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs 14 Marzo 2011, n.23, e per quanto disposto dall'art4 ,comma 7, del D.L. 24 Aprile 2017 , n.50, l' Imposta di Soggiorno nel Comune di Amantea , e di applicarla secondo le modalità, i termini e la misura stabiliti dall'allegato Regolamento comunale per l'istituzione e la disciplina dell'imposta di soggiorno (allegato1).
2. di approvare , pertanto, il **«Regolamento comunale per la istituzione e la disciplina della imposta di soggiorno»** che consta di n.20 articoli e che, allegato, forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
3. di dare atto che il presente regolamento disciplina la materia nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, così come prescrive l'art. 7, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
4. di dare atto che ai sensi dell'art. 4, comma 7 del Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50, l'imposta di soggiorno istituita e disciplinata nel suddetto regolamento si applicherà a partire dal sessantunesimo giorno successivo all'esecutività della presente deliberazione, salvaguardando i contratti e/o pacchetti turistici già sottoscritti e comprovati da idonea documentazione alla data di approvazione del presente regolamento.
5. di determinare la misura dell'imposta di soggiorno , nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 251 del D. Lgs 267/2000 , applicando la tariffa massima prevista dall'Art. 4 del D. Lgs 14/03/2011 , n.23, e dall'art. 13 del D.l. 06.12.2011 , n. 201 convertito con modificazione nella legge 22/12/2011 n.214, pari ad euro 5 (cinque) per notte di soggiorno con riferimento agli alberghi a 5 stelle e misura inferiore alle varie strutture e tipologie ricettive , nel rispetto della gradualità in proporzione al prezzo applicato come segue :

TIPOLOGIA STRUTTURA RICETTIVA	TARIFFA A NOTTE PER OGNI PERSONA NON ESENTE, NEI LIMITI DEL REGOLAMENTO
HOTEL 5 STELLE	EURO 5,00
HOTEL 4 STELLE	EURO 2,50
HOTEL 3 STELLE	EURO 2,00
HOTEL 2 STELLE	EURO 1,50
HOTEL 1 STELLA	EURO 1,50
AGRITURISMO	EURO 1,50
B&B	EURO 1,50
CASE VACANZA	EURO 1,50
CAMPEGGI	EURO 1,50
AFFITTACAMERE	EURO 1,50
TUTTE LE ALTRE STRUTTURE RICETTIVE PREVISTE DALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE DI CUI ALL'ART. 2, COMMA 5, DEL REGOLAMENTO	EURO 1,50

6. di stabilire che annualmente la Giunta Comunale determinerà la misura dell'imposta;
7. di rinviare , al fine di individuare eventuali riduzioni ed esenzioni, all'art. 5 del Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno;
8. di prevedere per l'anno 2018 nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'art. 259 del Tuel e nel rispetto degli equilibri di bilancio, un entrata complessiva che sarà stimata sulla scorta delle presenze del 2017 e delle relative esenzioni o riduzioni previste dal regolamento;
9. L'entrata stimata troverà allocazione in uscita nel corrente anno secondo le modalità previste dalla normativa nazionale e dal Regolamento;
10. Di delegare gli uffici comunali preposti (Tributi e Turismo) ad informare le strutture ricettive del territorio circa le norme regolamentarie e le tariffe deliberate;
11. Di delegare gli uffici comunale preposti (Turismo, Tributi e Servizio Finanziario) a realizzare le più adeguate e tempestive forme di collegamento e di comunicazione interna (con particolare riguardo al costante aggiornamento dell'elenco delle strutture ricettive presenti sul territorio) per dare piena attuazione alle finalità del presente atto;
12. Di disporre che la presente deliberazione venga trasmessa per via telematica al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze , entro trenta giorni dalla data in cui diventerà esecutiva, ai sensi dell'Art. 13 comma 15, del D.L. 201/2011 e dell'Art. 52 comma 2 del D.Lgs 446/1997;
13. Di inserire il testo del medesimo Regolamento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360.
14. Di inviare la presente deliberazione , ai sensi e nel rispetto dell'Art. 251 comma 6 del D.Lgs 267/2000 alla Commissione per la Finanza e gli organici degli enti locali presso il Ministero Dell'Interno.
15. Di prevedere attenti e puntuali controlli finalizzati precipuamente ad individuare eventuali attività ricettive irregolari dando in tal senso mandato ai Settori Comunali Competenti (Polizia Locale , Tributi , Turismo, Ufficio Tecnico-Urbanistico);
16. Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 134 , comma 4 , del D.Lgs 267/2000;





COMUNE DI AMANTEA

Regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta di Soggiorno

INDICE

Frontespizio	1
Indice	2
Articolo 1 – Oggetto del Regolamento	3
Articolo 2 – Istituzione, presupposto dell'imposta e destinazione del gettito	3
Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari	4
Articolo 4 – Tariffe – Determinazione misure delle imposte	4
Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni	4
Articolo 6 – Versamento dell'imposta	5
Articolo 7 – Obblighi tributari	5
Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento	6
Articolo 9 – Sanzioni	6
Articolo 10 – Riscossione coattiva	7
Articolo 11 – Rimborsi	7
Articolo 12 – Contenzioso	7
Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno	7
Articolo 14 – Osservatorio permanente	7
Articolo 15 - Pubblicità del regolamento e degli atti	8
Articolo 16 - Rinvio dinamico	8
Articolo 17 - Tutela dei dati personali	8
Articolo 18 - Rinvio ad altre disposizioni	8
Articolo 19 - Entrata in Vigore	8
Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali	8

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo no 446 del 15 dicembre 1997 per disciplinare l'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo no 231 del 14 marzo 2011.
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture ricettive e le misure delle sanzioni applicabili nei casi di inadempimento, nonché la rendicontazione degli impieghi derivanti dalle risorse acquisite.

Articolo 2 – Istituzione, presupposto dell'imposta e destinazione del gettito

1. L'imposta di soggiorno è istituita in base alle disposizioni previste dall'articolo 4 del D. Lgs.vo n°231 del 14 marzo 2011. Il relativo gettito è destinato a finanziare la promozione della immagine della città, vari progetti di sviluppo degli itinerari tematici e dei circuiti di eccellenza in ambito comunale, con particolare riferimento alla promozione del turismo storico, artistico, archeologico, ambientale, paesaggistico, enogastronomico ed in generale culturale, la editazione di testi finalizzati alla conoscenza e diffusione dei valori storici, artistici, archeologici, ambientali, paesaggistici, enogastronomici ed in generale culturali, la progettazione e realizzazione interventi di manutenzione e recupero dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali ricadenti nel territorio comunale rilevanti per l'attrazione turistica, ai fini di garantirne una migliore ed adeguata fruizione, il miglioramento dei servizi pubblici locali connessi al turismo e legati alla fruizione del territorio, la tutela dei valori del centro storico e la qualificazione dell'accoglienza dei turisti, la tutela del mare, la creazione di sito web dedicato allo sviluppo della immagine turistica della città, la istituzione di punti di accoglienza ed informazione per i turisti, la istituzione di uno sportello di conciliazione per i turisti, la ricerca annuale della qualità dell'accoglienza turistica, la indagine annuale sui desiderata del turista, gli studi finalizzati alla formazione di un apposito piano annuale di sviluppo delle presenze turistiche, la progettazione di idee e programmi consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali, la implementazione di reti museali consortili, le ricerche archeologiche comunali e consortili da realizzarsi con il concorso di finanziamenti comunali, statali, regionali, provinciali.

2. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale fino ad un massimo di n. 7 (sette) pernottamenti consecutivi.

3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive, così come definite nel successivo comma 4, ubicate nel territorio del Comune di Amantea.

4. Presupposto dell'imposta è l'alloggio nelle strutture ricettive alberghiere, extralberghiere, all'aria aperta e locazioni turistiche ubicate nel territorio del Comune di Amantea, come definite dalla relativa legislazione regionale e/o nazionale. Come tali si intendono, ai soli fini esemplificativi e non esaustivi: alberghi, residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, villaggi alberghi, campeggi, villaggi turistici, case vacanze, ostelli, affittacamere, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, agriturismi, nonché gli immobili destinati alla locazione breve di cui all'articolo 4 del Decreto Legge n°50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n° 96 del 21 giugno 2017, e alla locazione ad uso turistico.

5. *Entro il 31 dicembre di ciascun anno, e comunque entro il termine di presentazione al Consiglio Comunale del Bilancio di Previsione, è facoltà dell'Amministrazione Comunale di Amantea redigere un piano di investimento ed utilizzazione dell'imposta di soggiorno volto alla promozione e al finanziamento degli interventi sul territorio. Tale piano verrà predisposto in accordo con le Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio comunale. Con le stesse, verrà condiviso il*

consuntivo annuale degli introiti e delle spese riconducibili all'applicazione del presente regolamento. Dette organizzazioni potranno costituirsi , insieme all'Amministrazione, in Osservatorio permanente come da successivo art. 14.

Articolo 3 – Soggetto passivo e Responsabile degli obblighi tributari

1. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti nel Comune di Amantea che pernottano nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2.
2. I soggetti responsabili degli obblighi tributari – d'ora in avanti denominati anche "gestore/i della struttura ricettiva" - sono: il gestore della struttura ricettiva di cui all'articolo 2, il soggetto che incassa il corrispettivo ovvero che interviene nel pagamento del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 5-ter del Decreto Legge n°50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n°96 del 21 giugno 2017, e l'eventuale rappresentante fiscale di cui all'art. 4, comma 5-bis del Decreto Legge n°50 del 24 aprile 2017, convertito con Legge n°96 del 21 giugno 2017.
3. Il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta provvede alla riscossione dell'imposta e risponde direttamente del corretto ed integrale riversamento della stessa al Comune di Amantea.
4. Il gestore della struttura ricettiva, quale agente contabile di fatto, è tenuto alla presentazione al Comune di Amantea del Conto della Gestione, secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

Articolo 4 – Tariffe – Determinazione della misura dell'Imposta

1. L'istituzione dell'imposta è, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f) del TUEL cui al D. Lgs. 267/2000, attribuzione del Consiglio Comunale, mentre la misura della stessa imposta è stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Comunale da **un minimo di € 1,50 ad un massimo di 5 €** per persona e per pernottamento, fino a un massimo di **sette pernottamenti** consecutivi mensili nella stessa struttura.
2. L'imposta è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia e alla classificazione delle strutture ricettive comunque definite dalla normativa della Regione Calabria, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno.
3. Il Comune di Amantea comunica preventivamente alle strutture ricettive predette, con tutti i mezzi idonei, la misura dell'imposta, le eventuali variazioni e le decorrenze.

Articolo 5 – Esenzioni, agevolazioni e riduzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a) i minori fino al compimento del **dodicesimo (12) anno di età**;
 - b) le persone titolari di indennità di accompagnamento ai sensi della Legge n°18 dell'11 febbraio 1980 e successive modificazioni e integrazioni ed un accompagnatore;
 - c) gli autisti di pullman turistici e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggio e turismo. L'esenzione si applica per ogni autista di pullman e per un accompagnatore turistico ogni 25 partecipanti;
 - d) gli appartenenti agli uffici delle Autorità di Pubblica Sicurezza, alle forze di Polizia Statale e Locale, alle Forze Armate nonché alle strutture operative nazionali del servizio di Protezione Civile di cui all'art.11, comma 1, della L.n.225 del 24 febbraio 1992 e s.m.i., che pernottano per esigenze di servizio.
 - e) Le persone che soggiornano gratuitamente e che risultano da apposita documentazione fiscale.
2. Con la deliberazione annuale di fissazione della misura delle tariffe, la Giunta Comunale decide anche in ordine alla riduzione, fino a un massimo del 50% dell'imposta:

a) per tutti i partecipanti ai gruppi turistici organizzati composti da almeno 25 partecipanti. Ai fini della presente riduzione, per gruppo organizzato si intende un gruppo composto da almeno 25 persone con viaggio organizzato mediante pacchetto turistico predisposto da organizzatore professionale con unica prenotazione e che alloggia nella medesima struttura ricettiva e si sposti mediante con bus turistico dedicato. La riduzione sarà applicata a seguito di presentazione, da parte dell'accompagnatore/rappresentante dell'organizzazione, di apposita dichiarazione tramite il modello predisposto dagli Uffici comunali, che dovrà essere conservato dalla struttura per le eventuali verifiche da parte degli organi di controllo competenti;

b) per gli atleti, lo staff e i componenti dei gruppi sportivi partecipanti a eventi organizzati nel territorio provinciale, previa attestazione della Federazione Sportiva di appartenenza. Il responsabile del gruppo sportivo dovrà altresì presentare una dichiarazione resa in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000;

3. L'applicazione dell'esenzione di cui al precedente comma, lettera b), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte del soggetto interessato, di adeguata documentazione o, in alternativa, di un'attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n°445 del 2000 e successive modificazioni e integrazioni, contenente anche le generalità degli eventuali accompagnatori.

Articolo 6 – Versamento dell'imposta

1. I soggetti di cui all'articolo 3 comma 1, al termine di ciascun soggiorno, corrispondono l'imposta al gestore della struttura ricettiva presso la quale hanno pernottato. Quest'ultimo provvede alla riscossione dell'imposta, rilasciando quietanza, e al successivo versamento al Comune di Amantea.

2. Il gestore della struttura ricettiva può rilasciare una quietanza cumulativa per i gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari, fermi restando gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 7 comma 1.

3. Il gestore della struttura ricettiva effettua il versamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno entro 16 (sedici) giorni dalla fine di ciascun trimestre solare (quindi, a regime, entro il giorno 16 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio), secondo le modalità vigenti e comunque statuite dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 7 – Obblighi tributari

1. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 sono responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. In particolare sono tenuti a comunicare al Comune, entro dieci giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del periodo, la durata della loro permanenza, il numero dei soggetti esenti in base precedente art. 5, l'imposta dovuta al Comune in base alle riscossioni effettuate e ogni ulteriore informazione utile per il computo della stessa.

2. I soggetti indicati nell'articolo 3, comma 2 hanno altresì l'obbligo di dichiarare gli estremi del versamento dell'imposta. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo anche a mezzo PEC.

3. I soggetti indicati nell'art.3 comma 2 sono tenuti, inoltre, a:

- informare i propri ospiti dell'applicazione dell'imposta di soggiorno, della sua entità e delle esenzioni previste, tramite affissione in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale;
- riscuotere l'imposta, rilasciando quietanza ed emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (da conservare in copia);
- presentare e richiedere la compilazione ai soggetti passivi di cui all'articolo 3 di apposite dichiarazioni per l'esenzione dall'imposta di soggiorno;
- segnalare all'Amministrazione nei termini di cui al comma 1 i nominativi dei soggetti che hanno rifiutato l'assolvimento dell'imposta;

4. I soggetti indicati nell'art. 3 comma 2 hanno l'obbligo di conservare per cinque anni le ricevute, le fatture e le dichiarazioni rilasciate dal cliente per l'esenzione dall'imposta di soggiorno di cui al comma precedente, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune.

5. I gestori della struttura ricettiva devono altresì presentare al Settore Finanziario del Comune di Amantea, entro il 30 gennaio successivo a ciascun anno di riferimento, ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. no 267/2000, il Conto della Gestione - redatto su apposito modello ministeriale approvato con D.P.R. no 194/1996 (Mod. 21) e successive modifiche. Il Conto della Gestione deve essere presentato anche se l'imposta di soggiorno riscossa per l'anno di riferimento fosse pari a zero.

6. Il Conto della Gestione deve essere presentato esclusivamente in originale, debitamente compilato e sottoscritto dal gestore (titolare/legale rappresentante) della struttura ricettiva, mediante consegna diretta o raccomandata, o tramite PEC per chi è dotato di firma digitale.

Articolo 8 – Disposizioni in tema di accertamento

1. Il Comune effettua il controllo dell'applicazione e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 7.

2. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla normativa per il recupero dell'evasione ed elusione. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata ed i versamenti effettuati al Comune di Amantea.

3. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della Legge n°296 del 27 dicembre 2006.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'amministrazione, previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili degli obblighi tributari, con esenzione di spese e diritti, può:

- invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
- inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 9 – Sanzioni

1. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% (trenta per cento) dell'importo non versato, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n°471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del Decreto Legislativo n°472 del 1997.

2. Per l'omessa, incompleta o infedele dichiarazione di cui all'art. 7, comma 1 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

3. Per la violazione all'obbligo di informazione di cui all'art. 7, comma 3, punto 1) da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs.vo n°267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n°689 del 24 novembre 1981.

4. Per la mancata conservazione delle dichiarazioni degli ospiti ai fini dell'esenzione di cui all'art.7, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs.vo n°267 del 18 agosto 2000. Al

procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

5. Per la mancata o tardiva risposta ai questionari e il mancato o tardivo invio dei documenti e atti richiesti ai sensi dell'art. 8, comma 4 da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 500 euro, ai sensi dell'articolo 7 bis del D. Lgs.vo n° 267 del 18 agosto 2000. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della Legge n° 689 del 24 novembre 1981.

Articolo 10 – Riscossione coattiva

1. Le somme dovute all'Ente per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate, sono riscosse coattivamente secondo la normativa vigente.

Articolo 11 – Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo eccedente può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta stessa da effettuare alle successive scadenze. Gli estremi della compensazione effettuata sono riportati nella dichiarazione di cui al precedente art. 7.

3. Nel caso in cui i versamenti in eccedenza di cui al comma precedente non siano stati compensati, può essere richiesto il rimborso entro il termine di cui al comma 1. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori ad Euro dieci.

Articolo 12 – Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del Decreto Legislativo no 546 del 31 dicembre 1992.

Articolo 13 – Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno

Il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno è il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi del Comune di Amantea. Il Funzionario Responsabile dell'imposta provvede all'organizzazione delle attività connesse alla gestione del tributo e predispone e adotta i conseguenti atti. Per la gestione dell'imposta e l'adozione di ogni provvedimento ed attività collegati, il Funzionario Responsabile dell'imposta di soggiorno agirà in stretta sinergia con l'Ufficio Turismo del Comune di Amantea.

Articolo 14 – Osservatorio permanente

1. Potrà essere istituito, entro sei mesi dall'approvazione del Regolamento, l'Osservatorio permanente sul Turismo, composto da rappresentanti dell'Amministrazione Comunale, delle Associazioni maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture nel campo della ricettività, della ristorazione e del commercio del territorio. Tale Osservatorio ha poteri consultivi non vincolanti riguardo alla discussione del piano di investimento di cui all'Art. 2 Comma 5 ed utilizzazione dei proventi dell'imposta di soggiorno, oltre che alla formulazione, in corso d'anno, di eventuali proposte correttive rispetto al piano di investimento predetto.

Art. 15 Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 come sostituito dall'art. 15, c.1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 16 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, nelle more della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 17 Tutela dei dati personali

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e del NUOVO REGOLAMENTO SULLA PRIVACY NR. 2016/679.

Art. 18 Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 19 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione. L'applicazione dell'imposta decorre dal sessantunesimo giorno successivo a quello di esecutività della Delibera di istituzione dell'imposta di soggiorno da parte del Consiglio Comunale, come previsto dall'Art. 3 , comma 2 della legge 27/07/2012 , secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dall'adozione dei provvedimenti di attuazione in essa espressamente previsti.

Articolo 20 – Disposizioni transitorie e finali

1 . Per il primo anno di applicazione, le tariffe e le eventuali riduzioni saranno approvate dal Consiglio Comunale di Amantea contestualmente alla proposta di Deliberazione per l'istituzione e l'approvazione del regolamento sull'imposta di soggiorno nel Comune di Amantea.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge dell'ordinamento tributario e, in particolare, i decreti legislativi n° 471, 472 e 473 del 18/12/1997, l'art. 1 commi dal 158 al 170 della L. 27/12/2006 n°296, l'art. 4 della Legge 21 giugno 2017 n°96 di conversione del D.L. 50/2017 ed il Regolamento generale delle entrate del Comune di Amantea.

CITTA' DI AMANTEA

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: **Parere sulla proposta di approvazione del regolamento per l' istituzione e l'applicazione dell' imposta di soggiorno.**

L'anno 2018, il giorno 07 del mese di giugno, l'Organo di revisione economico finanziaria si è riunito per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale inerente : l'approvazione del regolamento per l' istituzione e l'applicazione dell' imposta di soggiorno ;

Premesso che l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'articolo 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, prevede che l'Organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e applicazione dei tributi locali;

Esaminata la proposta in oggetto:

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile rilasciati dai responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Considerato, non ci sono ripercussioni delle modifiche regolamentari sulla gestione finanziaria, patrimoniale e contabile dell'ente ;

OSSERVATO

La compatibilità e coerenza delle modifiche regolamentari con il quadro normativo sovraordinato:

Visti:


- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il RD n. 18 novembre 1923, n. 2440;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente regolamento comunale di contabilità;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sulla proposta di deliberazione inerente il regolamento di cui all'oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Organo di revisione economico-finanziaria



La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SEGRETERIO GENERALE
F.to Avv. Carmela CHIELLINO



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dott.ssa Caterina CICCIA

- la presente deliberazione è stata affissa a questo albo pretorio on-line del Comune a partire dal _____ con n° _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del TUEL approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n°267.

Per la pubblicazione all'Albo Pretorio
F.to Vicente Mauriziano

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come prescritto dall'art.124, comma 1 TUEL, senza reclami.

E' divenuta esecutiva il _____ perché:

- decorsi 10 gg. dalla data di inizio della pubblicazione, (art.134, comma 3, TUEL)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile(art.134, comma 4 - TUEL)

IL SEGRETARIO GENERALE